

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****15 giugno 2004****nella causa T-21/03, S contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(Dipendenti — Ricorso di annullamento — Malattia professionale — Riconoscimento dell'origine professionale — Richiesta di ritiro di taluni documenti dagli atti del fascicolo della commissione medica — Diniego — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità manifesta)**

(2004/C 251/28)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 15 giugno 2004 il Tribunale (quinta sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sig.ri J. D. Cooke e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso nella causa T-21/03, S, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Tessalonico (Grecia), rappresentata dagli avv.ti A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2002 recante diniego del ritiro di talune relazioni dagli atti della commissione medico-chirurgica incaricata di esaminare la richiesta di riconoscimento dell'origine professionale della malattia di cui la ricorrente è affetta, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Ognuna delle parti supporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 83 del 5.4.2003.

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****5 luglio 2004****nella causa T-39/03, DaimlerChrysler AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** <sup>(1)</sup>**(Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire)**

(2004/C 251/29)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 5 luglio 2004 il Tribunale (seconda sezione), composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. N. J. Forwood e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso nella causa T-39/03, DaimlerChrysler AG, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata dall'avv. N. Siebertz, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e

modelli) (UAMI) (agente: sig. G. Schneider), con intervento dinanzi al Tribunale della Axon Leasing GmbH, con sede in Monaco (Germania) rappresentata dall'avv. S. Lüft, causa avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 novembre 2002 (procedimento R 329/2001-4), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 26.4.2003.

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****2 luglio 2004****nella causa T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV e Josef Kloh contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1774/2002 — Decisione 2003/328/CE — Utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione nei mangimi per suini — Irricevibilità)**

(2004/C 251/30)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 2 luglio 2004 il Tribunale (seconda sezione), composto dai sig.ri J. Pirrung, presidente, A. W. H. Meij e N. J. Forwood, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, nella causa T-256/03, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung eV, con sede in Bochum (Germania), e Josef Kloh, residente in Eichenried (Germania), rappresentati dagli avv.ti R. Steiling e S. von Zimmermann-Wienhues, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 maggio 2003, 2003/328/CE, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 nei mangimi per suini e al divieto di riciclaggio all'interno della specie per quanto attiene alla somministrazione di broda ai suini (GU L 117, pag. 46), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Le ricorrenti supporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.

---

<sup>(1)</sup> GU C 213 del 6.9.2003.